



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:

**CHIANURA PIETRO VITO**, Giudice monocratico

in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1493/2024 depositato il 29/02/2024

**proposto da**

[REDACTED]  
**Difeso da**

Arturo Vassallo - [REDACTED]

**ed elettivamente domiciliato presso** studiolegalevassallo@pec.ordineforense.salerno.it

**contro**

Comune di Montecorvino Rovella

**Difeso da**

[REDACTED]  
**ed elettivamente domiciliato presso** emiliasenatore@pec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] TARI 2018

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] TARI 2018

**a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 568/2024 depositato il 17/09/2024**

**Richieste delle parti:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 05/02/2024 al Comune di Montecorvino Rovella e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria il 29/02/2024, [redacted] in proprio, ha impugnato i seguenti Avvisi di Accertamento TARI:

- n. [redacted] del 10.11.2023, notificato il 07.12.2023 a seguito del presunto omesso/parziale pagamento della TARI riferita agli immobili ivi riportati, per gli anni 2018 e 2019, per il complessivo importo di € 1.894,83 comprensivo di sanzioni ed interessi;
- n. [redacted] del 15.11.2023, notificato il 07.12.2023 a seguito della Omessa e Infedele Dichiarazione con riferimento agli immobili ivi riportati, per un presunto mancato pagamento della TARI per gli anni dal 2018 al 2022, per il complessivo importo di € 828,83 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Il ricorrente ha impugnato il predetto atto impositivo eccependo:

- Infondatezza della pretesa, essendo stata avanzata su una superficie differente da quella calpestabile;
- Mancata notifica dell'atto presupposto, non essendo mai stato notificato alcun avviso di pagamento;
- Carenza di motivazione, non essendo state esplicitate le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni;
- Illegittima applicazione delle sanzioni, essendo stato applicato il cumulo materiale in alternativa a quello giuridico.

chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.

Il Comune di Montecorvino Rovella, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 18/04/2024, ha fatto rilevare la correttezza e la legittimità del proprio operato, liquidando maggiori imposte a seguito dell'accertamento di una superficie superiore a quella dichiarata.

Ritenendo infondati gli ulteriori motivi ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

L'Avv. Vassallo Arturo, con proprie Memorie Illustrative depositate il 19/07/2024, ha insistito sui motivi di impugnazione e per l'accoglimento del ricorso, ribadendo di aver pagato la Tassa sulla base della superficie correttamente dichiarata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento al primo motivo di impugnazione occorre preliminarmente rilevare che, per quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5433 del 21 febbraio 2023, nonostante operi il principio secondo cui è l'Ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, in materia di TARI è onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione.

Nel caso che ci riguarda l'Avviso di Accertamento è stato emesso per rettificare la superficie tassabile che,

per quanto quantificato dall'Ente Comunale è di mq. 82, a fronte di una superficie dichiarata dal contribuente pari a mq. 70.

Ne consegue che, per quanto statuito dalla Suprema Corte, grava su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, quindi il ricorrente, l'onere di provare l'erroneità delle misure dell'Ente.

La base imponibile TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o potenzialmente iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è determinata attualmente dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani, come previsto dalla L. 27-12- 2013 n. 147 all'art. 1 comma 645.

Il ricorrente non ha prodotto la necessaria idonea documentazione con la quale provare l'erroneità delle valutazioni dell'Ente, con conseguente rigetto dell'eccezione.

Quanto alla mancata notifica dell'atto presupposto occorre rilevare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 161, Legge 296/06, gli Enti Locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Essendo, quindi, l'Avviso di Accertamento, il primo atto col quale l'Ente Locale, come nella specie, contesta al contribuente l'infedele dichiarazione o l'omesso o parziale versamento del tributo, l'unico onere posto a carico dell'Ente è quello del rispetto dei termini di decadenza previsti dalla Legge, vale a dire il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, non essendo prevista la preventiva notifica di eventuali atti prodromici.

L'eccezione sollevata dal ricorrente è pertanto priva di pregio.

Per quanto riguarda la eccepita carenza di motivazione degli atti impugnati, osserva questo Giudice che la motivazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa.

Nel caso specifico della TARI, è fondamentale che l'atto impositivo individui gli oggetti imponibili costituiti dall'unità immobiliare che risultano essere posseduti, il titolo di possesso con la descrizione specifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare e la superficie imponibile associata.

Con riferimento agli Avvisi di Accertamento oggetto del presente giudizio ritiene questo Giudice che l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto, contenendo gli atti impugnati i requisiti minimi prima enunciati.

Quanto alla presunta illegittimità degli atti impugnati per carenza di motivazione riferita agli interessi, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha sancito che l'obbligo di motivazione è assolto ogni qualvolta negli atti accertativi vengano riportati, oltre all'importo monetario individuato a tale titolo, anche le norme poste alla base della richiesta relativa agli interessi reclamati.

Tale base normativa può essere individuata anche implicitamente attraverso l'identificazione specifica della tipologia e della natura degli interessi pretesi ovvero del tipo di tributo cui fanno riferimento, dovendo, inoltre, comunicare il termine dal quale gli interessi sono dovuti e senza che sia dovuto specificare i singoli saggi periodicamente applicati né le modalità di calcolo.

Dalla lettura degli atti impugnati è chiaramente evidente la sussistenza delle precisate annotazioni (v. dettaglio interessi).

Deve ritenersi parzialmente fondata, infine, l'eccezione riguardante l'illegittima applicazione delle sanzioni,

in relazione alla quale questo Giudice ritiene corretta l'applicazione della disciplina del "cumulo giuridico". Si osserva, difatti, che per costante orientamento giurisprudenziale, "in tema di ICI (quindi di tributi locali come la TARI) in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, debba essere applicato il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo" (Cass. sent. n. 11432 dell'8/4/2022).

In luogo dell'applicazione del cumulo materiale, nel caso di specie si ritiene debba essere applicato il cumulo giuridico, con conseguente riliquidazione delle sanzioni irrogate.

Per i precisati motivi il ricorso deve essere accolto esclusivamente limitatamente alle sanzioni.

Attesa la reciproca soccombenza si ritiene congruo compensare le spese di lite.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, ACCOGLIE il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Salerno, 16/09/2024 Il Giudice Monocratico Dr. Pietro Vito Chianura (firma digitale)